Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 6 febbraio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 26 ottobre 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1967
registro n. 132 Difesa, foglio n. 102

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOTTAZZO Paolo di Francesco Salvatore, classe 1919, da Melissano (Lecce). — Sfuggito alla prigionia di guerra si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero distinguendosi per tenacia ed elevato spirito aggressivo. Nel corso di un duro attacco contro munite posizioni avversarie, visto che le sorti della lotta erano molto incerte per la violenta reazione nemica che causava gravi perdite, rincuorava i commilitoni e si lanciava all'assalto per primo annientando con lancio di bombe a mano ogni resistenza. — Poljana (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

GADDI Giuseppe di Giuseppe, classe 1909, da Trieste. — Reduce dal confino politico, fautore e animatore della lotta di resistenza, organizzava il primo reparto partigiano della sua provincia. Arrestato, sopportava sevizie e duro carcere senza fornire alcuna indicazione utile al nemico. Deportato in Germania, riusciva ad evadere e, rientrato in Italia, riprendeva immediatamente la lotta nel campo organizzativo e operativo partecipando a duri combattimenti fino alle giornate dell'insurrezione durante le quali confermava le sue eccellenti qualità di comandante e di combattente — Veneto, settembre 1943-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

PACI Salvatore di Giuseppe, classe 1920, da Canicattì (Agrigento). — Militare in servizio all'estero, entrava all'armistizio nelle fine partigiane operanti in territorio straniero partecipando con grande slancio ed ardimento alla lotta. Durante l'attacco ad una forte posizione nemica, rimaneva accanto alla sua arma, nonostante l'intenso fuoco avversario, incoraggiando con l'esempio e la parola i commilitoni a persistere nella difficile impresa. Ferito gravemente alle gambe, rifiutava ogni soccorso per non distogliere personale dal combattimento, portandosi penosamente da solo al posto di medicazione. — Poljana Njive (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

PAGOTTO Abele di Umberto, classe 1914, da Spresiano (Treviso). — Unitosi alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, si distingueva per coraggio e tenace volontà di lotta. Nel corso di un durissimo combattimento si prodigava, sempre tra i primi, nell'assalto contro munite posizioni nemiche. Ferito, rifiutava di allontanarsi dal campo di battaglia finchè, esausto, non veniva trasportato al posto di medicazione. — Sid (Jugoslavia), 5 febbraio 1945.

PANIZZUT Angelo di Valentino, classe 1923, da Budoia (Udine). — Evaso dalla prigionia di guerra si univa volontariamente alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero. Capo squadra fucilieri, trascinava con audacia e freddo sprezzo del pericolo i suoi uomini all'attacco di una importante posizione nemica. Nonostante l'intenso fuoco dell'avversario, si portava in avanzata posizione riuscendo col preciso tiro della sua arma a scardinare la resistenza del nemico, e a costringerlo a ripiegare. Occupata la posizione, la manteneva saldamente malgrado un violento contrattacco. — Nova Kapela (Jugoslavia), 22 aprile 1945.

PANORAMA Attilio fu Alberto, classe 1920, da Urbino. — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero con grande spirito combattivo ed entusiasmo. Comandante di squadra fucilieri si offriva volontario per eliminare un centro di resistenza nemico e incurante dell'intenso fuoco avversario si portava all'assalto alla testa dei suoi uomini. Dopo cruento combattimento assolveva brillantemente il suo compito, così facilitando l'ulteriore sviluppo dell'azione. — Sarengrad (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

PENNA Emilio di Pietro, classe 1917, da Canale (Cuneo). — All'armistizio, era tra i primi ad entrare nelle file partigiane operanti in territorio straniero, ove si distingueva per valore ed alto spirito di sacrificio. Comandante di plotone, nel corso di un duro combattimento, mentre alla testa del proprio reparto attaccava munite posizioni avversarie, veniva gravemente ferito ad un braccio. Dopo una sommaria medicazione riprendeva volontariamente il suo posto di comandante e portava vittoriosamente a termine l'azione. — Poljana (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

PERTICAROLI Ubaldo di Giuseppe, classe 1924, da Montecarotto (Ancona). — Carabiniere in servizio, entrava dopo l'armistizio nelle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Membro di una squadra esploratori, nel corso di un'azione contro posizioni fortemente difese, muoveva all'attacco incurante del nutrito fuoco nemico, trascinando con l'esempio i commilitoni ed infliggendo sensibili perdite all'avversario. — Babin Dol - quota 98 (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

PIANFETTI Giovanni Giuseppe di Giacomo, classe 1923, da Locana (Torino). — Evaso dalla prigionia di guerra, si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero distinguendosi per coraggio e spirito di iniziativa. Comandante di plotone, nel corso di un duro combattimento nel quale la propria compagnia aveva subìto gravi perdite compreso il comandante, riuniva e rincorava i pochi superstiti e riportatili all'attacco riusciva con grande ardimento ad espugnare un'importante posizione nemica. — Dakovo (Jugoslavia), 26 aprile 1945.

PIRRELLI Vito fu Antonio, classe 1922, da Monopoli (Bari). — Giovane ufficiale dell'Esercito sorpreso dall'armistizio in territorio straniero era tra i primi ad affrontare animosamente i pericoli e le fatiche della lotta partigiana. Durante un violento combattimento difensivo, mentre una insidiosa infiltrazione nemica nel suo reparto minacciava di tramutarsi in accerchiamento, chiamati a raccolta gli uomini sotto il suo controllo li trascinava impetuosamente in audaci e temerari assalti a bombe a mano ed all'arma bianca, riuscendo in tal modo a contenere il nemico ed a facilitare lo sganciamento degli altri reparti. — Suka Jela (Jugoslavia), 25 giugno 1944.

PONTI Pierino di Albino Giuseppe, classe 1923, da Gualtieri (Reggio Emilia). — Durante molti mesi di lotta partigiana in territorio straniero dava prova di coraggio, spirito di sacrificio e di iniziativa. Comandante di plotone, nel corso dell'attacco contro una munita posizione nemica, penetrava di sorpresa, alla testa dei suoi uomini, nel dispositivo avversario. Contrattaccato da soverchianti forze, resisteva tenacemente e, benchè ferito, non abbandonava il suo posto fino al termine dell'azione. — Quota 278 di Golesci Raicjci (Jugoslavia), 25 aprile 1945.

QUARONI Angelo Teresio di Felice, classe 1916, da Portalbera (Pavia). — Comandante di reparto partigiano operante in territorio straniero, sapeva infondere nei suoi uomini spirito combattivo e ardimento. Nel corso di un difficile contrattacco, di fronte a forte reazione nemica, rimasto ferito, continuava ad incitare i suoi uomini fin quando l'azione non si concludeva vittoriosamente, dimostrando ancora una volta capacità di comandante e fieri sentimenti patriottici. — Spanske Njive (Jugoslavia), 17 gennaio 1945.

(133)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Donada (Rovigo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Donada — cui, per legge, sono assegnati venti membri — risultò composto, in seguito alle elezioni dei giorni 11 e 12 giugno 1967, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi, singolarmente, di una decisiva maggioranza e divisi da discordi orientamenti che hanno reso impossibile, nonostante la formale diffida del prefetto, la elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Sta di fatto che la prima adunanza consiliare, tenutasi il 4 settembre 1967, si concluse con esito negativo in ordine all'elezione del sindaco per mancanza del numero legale di presenti, previsto dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Del pari infruttuose, per difetto del « quorum » prescritto, risultarono le successive sedute consiliari dell'11 e del 19 settembre 1967.

Allora, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi ed essenziali obblighi di legge, il prefetto dispose — con decreto 29 settembre 1967, notificato a tutti i consiglieri — due successive convocazioni di quell'organo, per la elezione del sindaco e della giunta, con la diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tale tentativo fosse riuscito infruttuoso, si sarebbe dovuto fare ricorso allo scioglimento del consiglio.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha avuto esito positivo, in quanto anche le due adunanze, indette rispettivamente, per il 6 e 12 ottobre 1967, sono andate deserte per il mancato intervento del prescritto « quorum » dei consiglieri.

Di fronte alla confermata incapacità del consiglio comunale di provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, il prefetto, al fine di ovviare ad una situazione che pregiudica gravemente gli interessi del comune, ha proposto lo scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo su menzionato, provvedendo, nel contempo, alla sospensione dell'organo consiliare ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nell'inosservanza di precisi ed essenziali obblighi prescritti dalla legge — quali sono quelli relativi all'elezione del sindaco e della giunta — si ravvisa la necessità di fare luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 13 dicembre 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Donada (Rovigo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del dott. Giuseppe Maggiore, direttore di sezione.

Roma, addì 26 gennaio 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Donada (Rovigo) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 13 dicembre 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Donada è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Giuseppe Maggiore, è nominato commissario strordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1968

SARAGAT

TAVIANI

(1175)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Società per azioni « C.I.C.E. » - Consorzio italiano per il commercio estero, con sede in Genova, a ricevere in deposito merci estere in un nuovo corpo di fabbrica, in Genova-Rivarolo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1927, 31 ottobre 1938, 22 agosto 1953, 6 maggio 1957 e 1° luglio 1959, concernenti l'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Genova-Rivarolo, via Rivarolo, 2/A;

Vista l'istanza, in data 17 novembre 1966, con la quale la S.p.A. « C.I.C.E. » - Consorzio italiano per il commercio estero, con sede in Genova, che esercita il suddetto magazzino generale, ha chiesto l'autorizzazione a costruire nel recinto del magazzino stesso un nuovo corpo di fabbrica, da distinguere col n. 30, in sostituzione degli immobili distinti coi numeri dall'1 al 14, in demolizione, perchè pericolanti ed inutilizzabili;

Visti i documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Vista la deliberazione n. 1778 del 6 dicembre 1966, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la dichiarazione dell'Ufficio del genio civile di Genova, attestante la regolare esecuzione dei lavori di costruzione del suddetto corpo di fabbrica, in base al progetto precedentemente approvato;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni « C.I.C.E. » - Consorzio italiano per il commercio estero, con sede in Genova, è autorizzata a ricevere in deposito merci estere nel nuovo corpo di fabbrica, distinto col n. 30, delle dimensioni di ml. 41,00 × 64,00 e della superficie di circa 2485 mq., meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto, costruito in sostituzione dei preesistenti fabbricati del magazzino generale da essa esercitato in Genova-Rivarolo, via Rivarolo, 2/A già distinti con i numeri dall'1 al 14.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel predetto corpo di fabbrica si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

Resta invariato l'ammontare del deposito cauzionale, già determinato in L. 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila).

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1968

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
VALSECCHI

(911)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1968.

Rettifica del decreto ministeriale 30 novembre 1965, concernente il vincolo panoramico di una zona sita nel comune di Olbia (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto interministeriale del 30 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1966, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la fascia di terreno litoranea e l'immediato entroterra del comune di Olbia, con esclusione della zona industriale e portuale del porto di Olbia e quella portuale del golfo degli Aranci;

Vista l'opportunità di rettificare il sopracitato provvedimento del 30 novembre 1965, nel senso che dal vincolo in parola devono intendersi escluse non già la « zona industriale e portuale del porto di Olbia e quella portuale del golfo degli Aranci » bensì « la zona demaniale marittima compresa tra lo scalo delle Draghe e Punta Is Taulas, quella portuale banchinata del golfo di Olbia e quella portuale del golfo degli Aranci »;

Considerato che il vincolo comporta in particolare lo obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è tra le più belle della costa orientale della Sardegna, per l'eccezionale susseguirsi di quadri naturali offerti da innumerevoli promontori granitici che emergono dal mare purissimo, per l'allungarsi di dolci spiagge, bianche fra l'azzurro marino ed il verde della restante flora mediterranea ed il grigio rosa delle rocce, per il luccichio dei larghi stagni e per le isole di fantastico aspetto, mostruoso nello strapiombare di quote di molte centinaia di metri fino alle onde marine; il tutto in una mirabile fusione fra le acque, le rocce, le spiagge, le colline e la vegetazione, comprendendo nell'insieme panoramico l'abitato caratteristico di Olbia e la frazione di S. Pantaleo, incomparabile punto di belvedere verso le zone circostanti;

Decreta:

Il decreto interministeriale del 30 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1966, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico la fascia di terreno litoranea e l'immediato entroterra del comune di Olbia, viene rettificato nel senso che dal vincolo in questione devono intendersi escluse non già la « zona industriale e portuale del porto di Olbia e quella portuale del golfo degli Aranci » bensì la zona demaniale marittima compresa tra lo scalo delle Draghe e Punta Is Taulas, quella portuale banchinata del golfo di Olbia a quella portuale del golfo degli Aranci »;

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale.*

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Olbia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 gennaio 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(952)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.

Nomina dei componenti della deputazione della Borsa merci di Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa merci di Napoli;

Visto il regolamento generale della Borsa merci di Napoli approvato con decreto ministeriale 22 novembre 1954;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli formulate con la nota n. 2109 del 16 dicembre 1967;

Decreta:

La deputazione della Borsa merci di Napoli per l'anno 1968, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Longo dott. Giuseppe, Colonna ing. Gustavo, Nunziante avv. Mattia, Buonaiuto comm. Onofrio, Foglia Manzillo dott. Mario, Paciocco Alfredo e Quarto Francesco.

Membri supplenti:

Giobbe comm. Giuseppe, Manzo comm. Sabato e Voiello comm. Attilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(866)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.

Nomina dei componenti della deputazione della Borsa merci di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la Borsa merci di Bologna;

Visto il regolamento generale della Borsa merci di Bologna approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1959;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, formulate con la nota n. 17560 del 30 dicembre 1967;

Decreta:

La deputazione della Borsa merci di Bologna per l'anno 1968, è composta come appresso:

Membri effettivi:

Zanarotti dott. Plinio, Vancini dott. Giuliano, Adani dott. Giorgio, Calzoni dott. Augusto, Lodi cav. Amilcare, Ponti cav. Spero e Zanetti cav. uff. Arturo.

Membri supplenti:

Brini dott. Rino, Dal Fiume rag. Paolo e Terzi Giuliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(865)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IV Mostra internazionale supermercati », in Parma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IV Mostra internazionale supermercati », che avrà luogo a Parma dal 3 al 7 aprile 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(858)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale della profumeria e dei cosmetici », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale della profumeria e dei cosmetici », che avrà luogo a Torino dal 27 aprile al 5 maggio 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(861)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIX Fiera di Messina Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIX Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 4 al 19 agosto 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(863)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XLVI Fiera di Milano campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XLVI Fiera di Milano campionaria internazionale », che avrà luogo a Milano dal 14 al 25 aprile 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 22 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(859)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 25 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: PICARDI

(910)

ORDINANZA MINISTERIALE 26 gennaio 1968.

Disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Viste il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza A.C.I.S. 10 dicembre 1956, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dello stesso mese, recante norme per la profilassi delle affezioni dell'apparato respiratorio dei polli;

Vista l'ordinanza ministeriale 16 luglio 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 20 agosto 1964, concernente la vigilanza veterinaria sugli impianti di incubazione delle uova di pollame;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 356, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 10 giugno 1966, recante norme sulla produzione avicola;

Constatata l'insorgenza di casi di malattie infettive e diffusive nel pollame importato dall'estero;

Ritenuto necessario ed urgente adottare misure restrittive di polizia veterinaria al fine di proteggere il patrimonio avicolo nazionale dalle malattie contagiose del pollame presenti in alcuni paesi esteri, dai quali avviene l'importazione di uova da cova, di pulcini di un giorno e di pollame adulto;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione del pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato a qualsiasi scopo nonchè delle uova da cova è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero della sanità su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite del veterinario provinciale, sempre che le condizioni sanitarie del patrimonio avicolo del paese di origine risultino favorevoli.

Art. 2.

Nella domanda di cui al precedente articolo il richiedente dovrà precisare:

a) il nome e la ragione sociale della ditta importatrice, l'ubicazione dell'allevamento o del macello o dell'incubatoio cui il materiale avicolo è destinato;

b) il numero d'iscrizione nel registro nazionale nei casi previsti dalla legge 13 maggio 1966, n. 356; per gli incubatoi, il numero del registro previsto dalla predetta legge nonchè gli estremi dell'autorizzazione di cui alla ordinanza ministeriale 16 luglio 1964;

c) il paese di provenienza, il nome o la ragione sociale ed il numero di immatricolazione dell'allevamento da cui proviene il materiale avicolo, la dogana di transito, il numero e la razza dei capi di pollame e delle uova da cova da importare;

d) qualora si tratti di pulcini da adibire alla produzione della carne, se l'importazione è per proprio conto o per farne commercio.

Il veterinario provinciale accerterà se l'importatore dispone delle attrezzature idonee dal punto di vista igienico-sanitario.

Art. 3.

Il pollame vivo per essere ammesso all'importazione in Italia deve essere scortato da un certificato di origine e di sanità, rilasciato da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato, portante l'indicazione della località di provenienza e di quella di destinazione ed attestante che:

a) i soggetti dimorano da almeno 15 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 km., non si sono verificati durante lo stesso periodo di tempo casi di malattie infettive trasmissibili alla specie;

b) i soggetti sono sani e non presentano sintomi clinici riferibili alle seguenti malattie: affezioni pestose, encefalomieliti, bronchite infettiva, laringo-tracheite infettiva, vaiolo, epatite, ornitosi, malattie croniche respiratorie, sinusite infettiva, colera, pullorosi, tifosi ed altre salmonellosi, tubercolosi;

c) i soggetti provengono da allevamenti in cui nessun caso delle malattie predette si è verificato da non meno di 6 mesi e che gli stessi sono stati riconosciuti ufficialmente indenni dalle autorità del paese di origine da salmonellosi, compresa la pullorosi, a seguito di prove di laboratorio praticate su tutti gli effettivi dell'allevamento di origine;

d) i soggetti adulti provengono da allevamenti in cui sino al momento della spedizione non si sono verificati casi di leucosi aviaria.

Per i pulcini di un giorno i certificati di origine e di sanità debbono attestare che:

provengono da uova originarie di allevamenti in cui nessun caso di affezioni pestose, encefalomieliti, bronchite infettiva, laringo-tracheite infettiva, epatite, ornitosi, malattie croniche respiratorie, sinusite infettiva, pullorosi, tifosi ed altre salmonellosi, tubercolosi, si è verificato da non meno di 6 mesi;

provengono da uova originarie di allevamenti in cui alla data della messa in incubazione non si sono rilevati segni clinici di leucosi aviaria.

Il pollame, compresi i pulcini di un giorno, debbono essere contrassegnati all'origine con apposita marca portante il numero di immatricolazione o la sigla dell'impianto di incubazione di provenienza, che debbono essere riportati nel certificato di origine e di sanità.

Art. 4.

Le uova da cova, per essere ammesse all'importazione in Italia, debbono essere scortate da un certificato di origine e di sanità, rilasciato da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato portante l'indicazione della località di provenienza e di quella di destinazione ed attestante che le medesime provengono da allevamenti riconosciuti dalle competenti autorità del paese di origine indenni da pullorosi e da altre salmonellosi e nei quali non sono stati constatati casi di malattie infettive indicate nel precedente art. 3, lettera *b*) da non meno di 6 mesi.

Ferme restanti le norme vigenti nei paesi della C.E.E. le uova da cova destinate in Italia debbono essere marcate nel paese di origine a mezzo di colorante nero ed indelebile ed in caratteri latini di altezza non inferiore a 2 mm. con la parola COVA seguita dall'indicazione del paese di provenienza e dal numero di immatricolazione o sigla di riconoscimento dell'allevamento di origine.

Tali contrassegni debbono essere riportati nel certificato sanitario di scorta.

Art. 5.

I soggetti riproduttori, quelli destinati alla produzione di uova, nonchè le uova da cova devono essere inoltrati dal confine direttamente agli allevamenti od incubatoi dell'importatore autorizzato.

I pulcini destinati alla produzione della carne possono essere oggetto di commercio: in tal caso è fatto obbligo all'importatore di tenere un registro di carico e scarico nel quale dovranno essere annotati, tra l'altro, i dati relativi alla provenienza, al numero dei soggetti, alla destinazione delle singole rispedizioni.

Art. 6.

Il pollame vivo proveniente dall'estero e destinato alla riproduzione deve sottostare nell'allevamento di destinazione ad un periodo di osservazione di mesi 3, sotto la vigilanza del veterinario comunale.

Art. 7.

Il pollame vivo in importazione destinato alla macellazione deve essere inoltrato dai confini direttamente ai macelli di destinazione.

Art. 8.

E' fatto obbligo agli importatori di tenere a disposizione del veterinario provinciale i certificati di origine e di sanità ed ogni altro documento utile per l'accertamento degli arrivi del materiale avicolo.

Art. 9.

E' abrogata l'ordinanza del Ministro per la sanità 5 maggio 1959, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 13 dello stesso mese.

Art. 10.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(1123)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » dei vini « Valtellina » e « Valtellina Superiore ».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Valtellina » e « Valtellina Superiore » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare dei vini « Valtellina » e « Valtellina Superiore »

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Valtellina » e « Valtellina Superiore » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione

Art. 2.

Il vino « Valtellina » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni nella proporzione appresso indicata:

Chiavennasca presente in misura non inferiore al 70%;
fino al massimo globale complessivo del 30% sono ammessi Pinot nero e Merlot, ed anche Rossola, Pignola Valtellinese e Brugnola.

Il vino « Valtellina Superiore » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Chiavennasca.

E' tuttavia ammessa la presenza di uve provenienti dagli altri vitigni che concorrono alla produzione del vino Valtellina, fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Valtellina » è così delimitata:

Dall'incrocio formato dalla strada nazionale per la Valmasina e la strada Valeriana, nell'abitato di Masino, il confine volge verso est lungo la strada Valeriana medesima fino alla chiesa di S. Pietro in frazione Masino.

Da qui risale verso nord per il sentiero detto « dei Sassei » fino ad incrociare il sentiero che dalla località Verga arriva alla frazione di Scheneno.

Volge ad ovest seguendo quest'ultimo sentiero fino alla chiesa di S. Giovanni in località Val Mala.

Da questo punto, seguendo una linea retta, prosegue fino alla centrale Masino dalla quale poi torna a riallacciarsi col punto di partenza scendendo lungo la strada statale per la Valmasino.

Nell'abitato di Ardemmo, partendo dalla piazza Umberto (davanti al Municipio), il confine volge ad est per la via Murano e la via Bagnera fino a giungere al torrente Gaggio.

Risale verso nord il torrente medesimo fino ad incontrare un sentiero che porta alla contrada Fascendini, sulla strada comunale Ardenno-Gaggio.

Scende, volgendo ad ovest, la strada di Gaggio dalla contrada Fascendini alla contrada Cavallari dove risale prendendo la mulattiera per Piazzalunga.

Proseguendo per quest'ultima mulattiera giunge alla chiesa di S. Lucio dove volge ad ovest prendendo il sentiero che congiunge S. Lucio con le case dette « del Bor ».

Da qui scende volgendo ad est per il sentiero detto « della Montagnola » fino a giungere alla contrada Magiasca e quindi, per la via Cavour ed il vicolo Indipendenza ritorna alla piazza Umberto di Ardenno.

Dall'imbocco a valle della via Molini, a Villapinta in comune di Buglio, il confine volge ad est seguendo il sentiero detto « di Pala » fino ad incrociare la strada provinciale Valeriana in contrada Credel.

Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla contrada Ronco.

Da qui risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta a Buglio in Monte.

Segue verso ovest la strada medesima fino alla cappelletta detta Crusetta.

Scende per il sentiero che partendo dalla Crusetta arriva ad un'altra cappelletta denominata « di Bugo » dove imbocca il sentiero detto « della Capuscina » seguendolo fino ad incontrare la strada provinciale per Villapinta in località Bugo.

Percorre un piccolo tratto verso ovest la strada provinciale medesima fino al ponte sul torrente di Villapinta.

Da qui scende lungo l'argine sinistro per la strada « dei Molini » fino a giungere al punto di partenza.

Partendo dall'abitato di Pedemonte di Berbenno, il confine scende lungo la strada detta Camp Fopp sino alla strada provinciale Valeriana.

Prosegue in direzione est lungo questa, sino alla contrada Dalgia (Case Aili); di qui, seguendo il piede della falda montana dove i vigneti confinano coi prati, arriva al bivio formato dalla strada provinciale S. Pietro Berbenno con la strada per Polaggia che passa ad est della chiesa.

Da questo incrocio segue verso est la strada per Polaggia, quindi la strada detta Vignasc fino alla località Fontanelle.

Da questa ultima località scende in direzione sud secondo la linea di massima pendenza fino ad incontrare la strada di fondo valle detta Sotto le Vigne.

Percorre la medesima verso est sino ad incontrarsi nuovamente con la strada detta Vignasc, la attraversa e risale lungo una mulattiera detta Lüsertina che si inizia al predetto incrocio.

Seguendo questa mulattiera, raggiunge la strada che congiunge Polaggia con la provinciale per Postalesio.

Di qui segue una linea retta congiungentesi con la località detta La Guardia dalla quale prosegue verso est percorrendo la mulattiera omonima che finisce al cimitero di Postalesio.

Sale lungo la strada provinciale per Postalesio sino all'incrocio di questa con la strada Postalesio-Castione.

Prosegue verso est lungo quest'ultima strada fino alla località Pedruscia. Da qui scende lungo la linea di divisione tra bosco e vigna fino alla località La Valle, passa per la casa ex Cogliati, ora Gianoli, raggiungendo la chiesa di S. Maria di Balsarro.

Risale lungo la strada per Castione fino al ponte sul torrente Bocco in prossimità del cimitero di Castione. Scende quindi lungo il torrente Bocco fino al ponte che immette alla mulattiera detta « Risc delle case nuove ».

Segue detta mulattiera fino alla strada provinciale stazione FF.SS.-Castione.

Da questo incrocio scende con una linea retta fino alla strada di fondo valle Valeriana in località detta Crott situata a sud della frazione Grigioni.

Segue la strada Valeriana medesima in direzione est fino alla chiesa della Madonna di Sassella e da qui scende sulla strada statale n. 38 dello Stelvio.

Percorre la strada statale n. 38 fino alla località Castellina dove riprende la strada Valeriana fino ad incontrarsi con la via Bernina nel comune di Sondrio. Da qui sale lungo la strada provinciale per la Valmalenco, raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prosegue lungo il sentiero che porta alla contrada Maioni, la raggiunge e scende per la mulattiera detta Scorciatoia che, dalla contrada Maioni, giunge al ponte sul torrente Mallero in località Gombaro, e seguendo la strada verso il Cotonificio Felice Fossati giunge alla via De Capitani di Masegra.

Scende lungo quest'ultima e prosegue lungo la via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero, via Visciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al ceppitello posto a lato della strada statale ed indicante il confine fra il comune di Sondrio ed il comune di Montagna.

Da qui segue il piede della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino alla contrada detta Ca' Farina.

Riprende in quest'ultima contrada la strada Valeriana passando per le contrade Ca' Muzzat - Conforti - Pignotti - Rogna - Palù.

Dalla Contrada Palù segue il piede della falda montana fra vigne e prati fino alla contrada « Calvario al Piano ».

Prende quindi la strada denominata « Dei Bungin » fino alla strada provinciale. Scende lungo la strada provinciale medesima, si immette sulla strada statale n. 38 dello Stelvio e prosegue verso est lungo quest'ultima fino alla località S. Carlo.

Prosegue lungo la strada provinciale S. Carlo-Chiuro fino al ponte sul torrente Fontana dove prende la strada Valeriana attraversando la frazione Nigola e arrivando alla frazione San Giacomo di Teglio.

Da qui prosegue lungo la strada statale n. 38 dello Stelvio fino a Tresenda dove, seguendo in direzione est lungo la strada comunale per Boalzo, passa per la località La Gatta e attraversa il comune di Bianzone fino alla valle omonima.

Scende lungo quest'ultima valle fino alla chiesa della Madonna al Piano, dove riprende la strada statale n. 38 fino alla strada detta « del Ponte Vecchio » o « delle Rive ».

Raggiunge seguendo detta strada la contrada Campana in comune di Villa di Tirano, e prosegue passando per le contrade Prada - S. Antonio - S. Lorenzo - Beltramelli - Val Pilasco e Ragno, sempre nel comune di Villa di Tirano, per riprendere poi la strada statale n. 38 dello Stelvio fino al torrente Poschiavino.

Risale lungo il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S. Perpetua, attraversa la strada statale n. 38-*bis*, percorre le strade via Valorsa - via S. Rocco - via Cimitero - via Pedrotti (davanti all'Ospedale di Tirano) - via Andres - piazza privata Pievani - via Gera; prosegue verso est lungo l'argine destro dell'Adda fino ad incontrare il confine est del comune di Tirano.

Segue detto confine fino alla frazione Baruffini, percorre la strada comunale Baruffini-Roncaiola e quindi il sentiero che da Rocaiola arriva alla contrada Bedolle.

Scende quinde seguendo il limite dei vigneti con la zona boscata, volgendo a nord fino ad arrivare al bacino della centrale di Campocologno. Da detto bacino segue la sponda sinistra del torrente Poschiavino fino al ponte in contrada Rasica, dove prende la via S Rocco e la via Cipriano Valorsa. Da quest'ultima via prosegue verso ovest in linea retta fino alla chiesa di S. Perpetua e quindi, lungo il limite superiore delle vigne con la zona boscata, volge verso ovest fino ad incontrare la strada comunale Bianzone-Bratta in corrispondenza del tornante a quota 725.

Da qui sale lungo la strada comunale medesima fino al tornante successivo ad ovest. Da questo punto scende seguendo una linea retta fino alla casa di proprietà Angelo Delle Coste in contrada Pieri dalla quale, secondo la linea di massima pendenza, arriva al torrente « Valle di Bianzone » in località Prada.

Da qui scende lungo la strada comunale sino al ponte della strada per La Bratta dove prosegue verso ovest seguendo la mulattiera per Piazzeda fino ad incontrare il sentiero detto « dei Malviventi » poco più oltre la casa di proprietà Comolatti.

Prosegue lungo il sentiero « dei Malviventi » fino alla località « La Curta Alta ». Scende per la mulattiera che porta a « La Curta Bassa » e quindi alla valle di Boalzo in corrispondenza del ponte formato dalla strada Bianzone-Arboledo.

Da questo ponte risale il torrente Boalzo fino ad incontrare la mulattiera che, sulla sponda destra della valle, risale verso la contrada Asino.

Prosegue lungo quest'ultima mulattiera fino al capitello dedicato alla Beata Vergine del Rosario; prende la mulattiera che dalla contrada Asino porta alla contrada Crocetta e la segue fino ad incrociare il torrentello che scende dalla contrada Paloma.

Da quest'incrocio prosegue con una linea retta fino all'inizio del sentiero detto « Pasquè » e quindi lungo questo fino alla frazione S. Gottardo (Sommasassa).

Da S. Gottardo, passando immediatamente a monte della chiesa omonima, prosegue lungo la mulattiera che in località detta « La Bissa » si incontra con la mulattiera Tresenda-Quigna-Ca' dei Branchi.

Continuando verso ovest lungo quest'ultima mulattiera, giunge alla località Ca' dei Branchi dove si incontra con la strada provinciale Tresenda-Teglio

Scende lungo quest'ultima strada verso la frazione Castelvetro, fino alla località detta Pozzolo.

Da qui risale lungo il sentiero detto « della Pezza » che passando sotto la chiesa di S. Antonio si congiunge con la strada comunale Castelvetro-Vangione. Procede lungo quest'ultima strada fino alla località Vangione di Sopra.

Da Vangione di Sopra scende per la mulattiera che porta alle contrade Sella e Brione fino a raggiungere quest'ultima località.

Dalla contrada Brione risale lungo il torrente detto « Valgello dei Valsein » fino ad incontrare la strada provinciale Teglio-Chiuro.

Segue verso ovest quest'ultima strada fino ad incontrare il torrente Val Rogna. Risale il torrente medesimo sulla sponda destra sino al limite dei vigneti con la zona boscata.

Prosegue verso ovest ~~seguendo detta linea di demarcazione~~, giungendo alla contrada Maffina dalla quale scende per la strada che porta alle contrade Martori e Fancoli e quindi, per il sentiero detto « delle Scale », alla località « Molini di Chiuro ».

Da qui, risalendo il torrente Val Fontana lungo il limite fra bosco e vigneti, giunge alla casa detta Rocale di proprietà della signora Giucciardi Negri.

Segue verso sera lungo la mulattiera « di S. Giuseppe » fino alla chiesa di S. Giuseppe. Risale lungo la valletta « Butigiana » fino ad incontrare la strada comunale Ponte Valtellina-Val Fontana appena sotto la località Posola.

Da questo punto scende dirigendosi ad ovest lungo la strada comunale Ponte Valtellina-Tresivio fino all'incrocio col sentiero fiancheggiante la roggia di « Boè » il quale dalla casa Lucchetti arriva fino al torrente Ron. Segue detto sentiero in direzione est e quindi risale lungo il torrente Ron seguendo il limite fra boschi e vigneti fino all'altezza della frazione Lignè.

Segue verso ovest il sentiero di Lignè sino ad incontrare la mulattiera detta Roncasc; scende per questa fino ad incontrare un'altra mulattiera detta Gagina; prosegue lungo questa ultima giungendo alla contrada Rodola da dove, seguendo la strada comunale omonima, arriva ad incrociare la strada provinciale Ponte Valtellina-Tresivio.

Prosegue lungo detta strada provinciale in direzione ovest sino all'incrocio con la strada comunale Tresivio-Sanatorio l'Alpina. Seguendo quest'ultima strade risale giungendo alla contrada Rusconi del comune di Tresivio dove imbocca la strada comunale Tresivio-Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari. Da qui risale lungo la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero detto « di Ca' Ferrari » sulla destra della valle stessa.

Prosegue verso ovest lungo quest'ultimo sentiero fino al torrente formato dalla strada comunale per Sorana. Da questo stesso tornante risale in direzione nord-ovest lungo la mulattiera detta « del Fontanin » oppure « della Crocetta » sino a riprendere la strada comunale di Sorana alla quale il sentiero si riallaccia più in alto.

Da questo incrocio prosegue verso ovest lungo la strada comunale di « Ca' Vervio » scendendo al ponte sul torrente Davaglione vicino al cimitero di Montagna.

Dal ponte sul Davaglione, volgendo sempre ad ovest, prosegue lungo la strada comunale « La Madonnetta » sino ad incontrare un sentiero detto « Viale De Rosso ». Risale in direzione nord-ovest lungo quest'ultimo sentiero fino alla contrada De Dosso dove prende la strada che dalla contrada stessa porta alla strada comunale Centro-Ca' Paini. Risale la comunale per Ca' Paini fino alla contrada omonima e quindi, volgendo ad ovest, prosegue lungo la mulattiera per la contrada Dosso.

Da qui, seguendo la mulattiera « dei Dossi Salati » giunge nella frazione di Ponchiera in contrada Scherini.

Dalla contrada Scherini scende alla contrada Pozzoni lungo la strada comunale, arrivando sulla strada comunale Sondrio-Arquino. Prosegue su quest'ultima strada verso nord fino all'imbocco del sentiero detto « del Canevel »; seguendo quest'ultimo sentiero scende fino al greto del torrente Mallero.

Attraversa il torrente stesso e ne risale la sponda destra seguendo il sentiero detto « dei Teùn ». Incrocia la mulattiera Aschieri-Arquino e volge verso sud lungo questa fino alla strada provinciale della Valmalenco.

Risale verso nord lungo quest'ultima strada sino ad incontrare il sentiero detto « dei Ronchett »; risale in direzione ovest lungo detto sentiero finchè il medesimo finisce tra i boschi e i vigneti. Risale la costa seguendo il limite dei boschi e vigneti passando per le frazioni Ronchi e Molini. Ridiscende quindi sempre lungo tale linea di demarcazione fino a giungere sul tornante formato dalla strada provinciale per la Valmalenco in località detta « delle Pradelle » ad ovest dell'abitato di Mossini.

Percorre in direzione sud-est la strada provinciale medesima fino all'incrocio con la strada comunale per le scuole di Mossini.

Prosegue lungo quest'ultima strada comunale fino ad incrociare la strada comunale Sondrio-Triangia in località S. Lorenzo.

Sale lungo la strada comunale Sondrio-Triangia fino alla frazione S. Anna; dalla chiesa S. Anna, risalendo lungo la mulattiera detta « dei Doss dei Ciatti » giunge alla contrada

Moroni dalla quale prosegue verso ovest lungo il sentiero detto « della Sassa » che dalla contrada Moroni porta, mantenendosi in quota, alla contrada Piatta del comune di Castione.

Dalla contrada Piatta scendendo lungo la strada provinciale Triangia-Castione, giunge alla contrada Margella.

Da qui risale lungo il costone seguendo il limite fra bosco e vigneto e prosegue quindi verso ovest sempre lungo detto limite fino a raggiungere il roccolo in località Motta.

Prosegue verso ovest seguendo il sentiero che, costeggiando fra bosco e vigna, passa per le contrade Ca' Mastri e Ca' Gandelli, e arriva in contrada Smachetti dalla quale discende lungo la strada comunale fino al cimitero di Postalesio dove prende la strada « della Guardia » arrivando a Polaggia di Berbenno.

Al termine della strada « della Guardia » prosegue lungo la mulattiera « Ca' Urga » fino ad incontrarsi con la mulattiera detta « Puncia ». Da qui segue, volgendo ad ovest, il limite tra bosco e vigna fino ad incontrare la mulattiera Dusone-San Gregorio detta strada dei Molini. Scende lungo quest'ultima mulattiera fino alla frazione Dusone.

Dalla stessa frazione procede verso sud lungo la mulattiera detta « strada di Via Piana » che scende fino alla contrada Sina.

Alle prime case di questa contrada, incrociando la mulattiera « dei Monzardin », prosegue lungo la medesima dirigendosi verso il torrente e quindi verso ovest lungo la strada « di Ponetta » fino al termine del bosco.

Prosegue dapprima a nord e poi ad ovest lungo il limite fra boschi e vigneti, fino ad incontrare la strada comunale Regoledo-Monastero all'altezza della casa segnata col numero civico 33.

Segue verso ovest la detta strada comunale fino alla chiesa di Monastero; da qui scende per la strada Monastero-Ronchi fino ad incontrare il sentiero detto « dei Credé » o « Del Dosso ». Scende per quest'ultimo fino ad incontrarsi di nuovo con la strada comunale Monastero-Ronchi in prossimità del valgello detto « alla Ruina ».

Prosegue scendendo lungo la strada comunale Monastero-Ronchi fino all'abitato di Maroggia, dove prende la strada detta « delle Ere » sul rio della Valle Vignone la quale, scendendo, forma il confine ad ovest della zona, fino ad incontrare la strada che passa sotto il cimitero di Pedemonte; attraversa la frazione di Pedemonte medesima e si allaccia con la strada di « Camp Fopp », precisamente al punto di partenza.

Il comune di Albosaggia, dal bivio formato dalla strada provinciale Valeriana con la strada comunale che allaccia le contrade Piavanini e Ca' Re, in contrada Piavanini il confine volge in direzione dapprima ovest e poi sud seguendo la strada che passa per le contrade Caselle, Murada, Rampellini e Donadelli.

In quest'ultima contrada volge ad est prendendo la strada comunale « di Mezzo » passando per le contrade Centro, Torchione e Bonini, fino alla contrada Ca' Re dove volge a nord scendendo per la strada comunale che porta a riallacciarsi al bivio in contrada Piavanini.

Dal ponte in cemento armato sul torrente Rivalone, nella frazione di Stazzona (comune di Villa di Tirano), il confine sale lungo il torrente Rivalone fino al ponte di Marto.

Volge quindi a nord lungo la strada di Marto fino alla contrada di Marto; da qui segue la mulattiera Marto-Stazzona fino alla casa « al Santo delle Scale » e prosegue poi sempre lungo la stessa mulattiera per la casa detta « di Piazzo » e fino ad incontrare la valletta detta « Vallé della Marascia ».

Scende quindi lungo la linea d'impluvio di questa valletta fino ad incontrare la strada vicinale Stazzona-S. Bernardo.

Prosegue in direzione sud lungo detta strada fino all'abitato di Stazzona, costeggia il paese sul lato est fino a ritornare sul ponte del Rivalone.

La zona di produzione del vino « Valtellina Superiore » compresa nella zona di produzione sopra specificata, è limitata alle quattro zone geografiche di Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, ed è così delimitata:

a) Sassella — Partendo dalla strada statale n. 38 dello Stelvio, immediatamente sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina.

Da qui per la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio.

Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino al di sotto della frazione di S. Anna, dove imbocca la nuova strada detta del Quadro, che segue per congiungersi prima alla strada comunale del « Campetto » e poi alla vicinale del Corvo sino al Sasso del Corvo. Di qui scende in linea retta sulla strada comunale della Paiosa o della Folina e per mezzo di quest'ultima raggiunge l'abitato di Triasso.

Dalla frazione Triasso segue la strada comunale Triasso-Grigioni prendendo dapprima la strada Triasso-Moroni del Ronco fino alla casa denominata « Casa del Zifol ». Quindi per la strada vicinale della Meneghetta raggiunge, dopo la contrada Bettòli, la Valle del Solco. Da qui volge a sud e, attraversa la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge quindi ad est e lungo il piede della falda montana tra prati e vigne raggiunge la Chiesa della Sassella. Dalla Chiesa suddetta scende al punto di partenza seguendo la linea di massima pendenza.

b) Grumello — Dall'incrocio formato dalla strada provinciale per Montagna con la via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine volge ad est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello che, su questa ultima strada, segna il confine fra i comuni di Sondrio e Montagna.

Da questo punto segue il piede della falda montana passando pe Ca' Trippi e la contrada Ca' Farina, fino al torrente Davaglione.

Sale lungo il torrente medesimo fino al ponte della strada provinciale Sondrio-Montagna. Da qui, volgendo ad ovest scende seguendo la strada provinciale suddetta fino a ritornare allo incrocio con la via Lusardi.

c) Inferno — Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada Valeriana, il confine volge verso est seguendo la strada medesima e passando per le contrade Cà Muzzat, Conforti, Pignotti, scavalca il torrente Rogna ed arriva in contrada Palù.

Da qui, seguendo il piede della falda montana lungo la linea di demarcazione tra prati e vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario, prosegue fino a Cà Menatti in località Sedume, prende l'omonima strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la località S. Tommaso la strada che conduce dalla stazione ferroviaria a Tresivio e poi per detta strada fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio.

La segue volgendo ad ovest passando per Poggiridenti, fino ad arrivare al ponte sul torrente Davaglione. Dal ponte, volgendo a sud, scende lungo il torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana, al punto di partenza.

d) Valgella — Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola ed arrivando sulla strada statale n. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo.

Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda.

All'incrocio con la strada statale n. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). Alla località Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge ad ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio.

Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda.

Segue quest'ultima strada da Castelvetro e Posseggia; da qui la vicinale che conduce alla località « La Sella » e quindi alle case Brioni.

Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in località Selva del Pozzo.

Prosegue quindi, volgendo ad ovest, seguendo la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui, scendendo lungo il torrente, ritorna sulla strada Valeriana al punto di partenza.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione dei vini « Valtellina » e « Valtellina Superiore » devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelli tradizionali della zona ed essere comunque atti a conferire alle uve ed ai vini le determinate e specifiche caratteristiche di qualità. Devono pertanto ritenersi idonei esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa.

Le forme di allevamento, di potatura ed i sesti d'impianto devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Valtellina » non deve essere superiore ai q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Per la produzione del « Valtellina Superiore » tale limite è ridotto a q.li 100 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A tali limiti, in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed il conseguente invecchiamento obbligatorio devono avvenire entro il territorio della provincia di Sondrio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurarsi al vino « Valtellina » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5° ed al vino « Valtellina Superiore » di 11,5°.

Art. 6.

Per avere diritto alla denominazione di origine « controllata » il vino « Valtellina » deve essere sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno un anno, ed il « Valtellina Superiore » di almeno due anni, dei quali uno in recipienti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

E' consentita, nelle misure massime del 15% e del 10% del volume, la tradizionale correzione dei mosti o dei vini aventi diritto rispettivamente alle denominazioni di origine controllata « Valtellina » e « Valtellina Superiore ».

Qualora per la correzione venga impiegato mosto concentrato questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale, nel rapporto di uno a tre.

Art. 7.

Il vino « Valtellina » all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso vivo;
profumo: sottile, persistente e caratteristico;
sapore: asciutto e leggermente tannico;
gradazione alcoolica complessiva: gradi 11;
acidità totale: da 5 a 7,5 per mille;
estratto secco netto: da 21 a 28 per mille;
ceneri: da 2 a 2,8 per mille.

Il vino « Valtellina Superiore » all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;
profumo: caratteristico persistente che diviene più sottile e gradevole con l'invecchiamento;
sapore: asciutto, leggermente tannico, austero, vellutato, armonico e caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12;
acidità totale: da 5 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 22 a 29 per mille;
ceneri: da 2,1 a 3 per mille.

Art. 8.

Per il vino « Valtellina Superiore » avente i requisiti fissati dal presente disciplinare prodotto dai vigneti delle sottozone Sassella, Inferno, Grumello e Valgella di cui all'art. 3, sono riservate rispettivamente le sottodenominazioni geografiche Sassella, Inferno, Grumello e Valgella.

La denominazione « Valtellina Superiore » è riservata ai vini di cui al precedente comma recanti in etichetta la denominazione delle sottozone Grumello, Inferno, Sassella o Valgella, oppure le indicazioni topografiche e toponomastiche di cui all'ultimo comma del successivo art. 9.

I vini di cui al precedente comma costituiti da coacervo di uve, mosti e vini delle sottodenominazioni geografiche Sassella, Inferno, Grumello e Valgella porteranno soltanto la denominazione « Valtellina Superiore ».

Art. 9.

Alle denominazioni di origine controllata « Valtellina » e « Valtellina Superiore » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato l'audativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

E' consentita la qualifica di « Sforzato » o « Sfurzat » al vino « Valtellina » ottenuto da uve leggermente passite. Per essa, in deroga a quanto stabilito all'art. 7, l'estratto secco netto deve essere compreso da 24 a 34 g. per mille e la gradazione alcoolica complessiva naturale deve essere di almeno 14,5°.

Art. 11.

Il vino « Valtellina Superiore » sottoposto ad un periodo d'invecchiamento non inferiore ai 4 anni può portare come specificazione aggiuntiva la dizione « riserva ». Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti vino « Valtellina » e « Valtellina Superiore » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

Art. 12.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2, purchè esse non superino il 20% del totale delle viti dei vitigni esistenti nella azienda e previsti per la produzione del « Valtellina » e « Valtellina Superiore ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qulora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini dell'annotazione nel rispettivo albo.

Art. 13.

Per i vini « Valtellina » e « Valtellina Superiore » che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troveranno ovunque confezionati nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici, purchè i vini si trovino nei predetti recipienti suggellati.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale tutto quanto non confezionato come indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(690)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del S. Cuore di Milano ad accettare due legati

Con decreto del prefetto di Milano n. 71385 in data 22 novembre 1967, l'Università cattolica del S. Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato costituito dalla somma di circa L. 750.000, in denaro e titoli, disposto a favore dell'Università stessa dal rev.mo mons. Giovanni Montagnini, con testamento olografo in data 24 febbraio 1960.

Con decreto del prefetto di Milano n. 77419 in data 22 novembre 1967, l'Università cattolica del S. Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato costituito da n. 101 azioni della Soc. Edison del valore nominale di L. 2.000 cadauna, disposto a favore dell'università stessa dal M. rev.do mons. Serafino Banfi, con testamento pubblico in data 28 aprile 1950.

(972)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 43274 in data 9 dicembre 1967, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dal National Institutes of Health di Bethesda - Maryland (U.S.A.) una donazione di 8.580 dollari.

(973)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castellana Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1968, il comune di Castellana Sicula (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.005.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1085)

Autorizzazione al comune di Capizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1968, il comune di Capizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.316.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1084)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1968, il comune di Gioiosa Marea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1086)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1968, il comune di Grammichele (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.617.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1087)

Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1968, il comune di Itala (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.752.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1088)

Autorizzazione al comune di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1968, il comune di Roccalumera (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.267.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1089)

Autorizzazione al comune di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1968, il comune di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.013.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1092)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1968, il comune di Furci Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1093)

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1968, il comune di Longi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.186.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1094)

Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1968, il comune di Bellona (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.976.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1095)

Autorizzazione al comune di Quartu Sant'Elena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967.

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1968, il comune di Quartu Sant'Elena (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1091)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1968, il comune di Rionero in Vulture (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 133.713.969, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1090)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1968, il comune di Casapulla (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.934.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 451 della *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1968.

(1096)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 80 delle revoche, in seguito a rinuncia, della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4072/R in data 10 ottobre 1967

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Anodil*, 1 cachet	A. Lagorio, Boscomarengo (Alessandria)	31-12-1950	4344	5- 6-1967
2	*Diural*, flac. da gr. 140 di polvere	Id.	28-10-1950	4071	31- 7-1967
3	*Fosfoiodin*, flac. sciroppo da gr. 200	Id.	12- 7-1950	3648	31- 7-1967
4	*Atropon*, 75 compresse	Zanardi, via della Villa, 17-19, Bologna	26-10-1956	11794	6- 6-1967
5	*Politonico*, 10 fiale × 2 cc. tipo semplice, 10 fiale × 5 cc. tipo semplice, 5 fiale × 10 cc. tipo semplice, 10 fiale × 2 cc. con glutamato di calcio, 10 fial × 5 cc. glutamato di calcio	Lab. Biochim. Croce Bianca, via Monte Ortigara, 22, Brescia	29- 9-1949	2492	30- 8-1967
6	*Sincormill E*, flacone gocce × 15 cc.	Bonomelli, viale Cicogna Montecuccoli, 1, Dolzago (Como)	7- 6-1957	12484	30- 6-1967
7	*Pepsina Vister*, 20 confetti	Vister Vismara Terapeutici Casatenovo Brianza (Como)	13- 3-1950	3035	23- 8-1967
8	*Alipos*, 30 compresse da gr. 0,25	Bieffe-Biochimici Firenze, via Guinigi, 11-13, Lucca	10- 6-1961	19146	1- 8-1967
9	*Almintina*, 20 compresse	Farmaceutici Bruco, via Canevari 24-26, Genova	18- 1-1949	1592	24- 7-1967
10	*Frenemo*, 1 fiala × 3 cc., 1 e 3 fiale × 5 cc., 2 e 5 fiale × 10 cc.	Id.	12- 2-1947 lett. 6- 4-1955	601	24- 7-1967
11	*Glucanfene*, 6 fiale × 2 cc.	Id.	7- 4-1952	6238	24- 7-1967
12	*Pasdrazide*, 10 supposte per adulti	Id.	4- 8-1956	8829/A	24- 7-1967
13	*Pasdrazide*, 10 supposte per bambini	Id.	4- 8-1956	8829/A-1	24- 7-1967
14	*Olio di ricino doppio purgato*, flac. a gr. 25, flac. da gr. 50	Giancarlo Sarreri (già della ditta Carlo Groppi), via Pontevecchio, 94-*B*, Carasco (Genova)	19-10-1956	11655	12- 6-1967
15	*Di-Paralene*, tubo da gr. 30 di pomata	Abbott (già registrata a nome della ditta Abbott Laboratories North Chicago Ill. (U.S.A.), Campoverde di Aprilia (Latina)	10- 3-1952	4317/A	31-12-1966
16	*Rami*, 5 supposte per adulti	A. Angiolini, via Balzaretti, 9, Milano	29- 9-1959	3052/B	30- 7-1967
17	*Jodoformina B1*, flac. gocce × gr. 25	Lab. Biofarm. A. Saita, piazza Dergano, 9, Milano	18- 5-1959	3294	28-12-1966
18	*Jodoformina B1*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	18- 5-1959	3294/A	28-12-1966
19	*Actase*, flac. liofilizzato da 1.000.000 U.I.	Ortho Pharmaceutical Corporation di Raritan New Jersey (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Cilag Chemie Italiana, via G. Fara, 30, Milano	21- 9-1963	20254	27- 6-1967
20	*Nidoxital*, 10 capsule	Id.	19- 5-1956 20- 4-1964	6845	19- 7-1967
21	*Ortho-Gynol*, tubo da gr. 85 di gelatina (uso vaginale) senza applicatore, tubo da gr. 85 di gelatina (uso vaginale) con applicatore Ortho	Id.	4- 8-1952 20- 4-1964	6826	19- 7-1967
22	*Ciloprin* (uso veterinario), flac. gocce da gr. 25	Bracco Ind. Chimica (ora della ditta Cilag Chemie AG di Schaffheusen Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Cilag Chemie Italia, via G. Fara, 28	24- 3-1952	1558/A	7- 3-1967
23	*Ittio Entral*, 40 e 100 compresse	Ichthyol Gesellschaft di Amburgo (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Farmacosmici, via G. Donadoni, 12, Milano.	4- 2-1955	9689	11- 7-1967

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
24	*Calcio fosfol*, 12 fiale × 2 cc. tipo semplice . .	Dott. Guidi, via Osoppo, 7, Milano	15- 9-1954	7787	30- 6-1967
25	*Normoprexin*, 10 supposte da gr. 2,50	Kalopharma Farmaceutici, Settimo Milanese (Milano)	20- 2-1961	8788/B	1- 7-1967
26	*Pentapyr*, 5 supposte da g. 1 per adulti	Id.	18- 7-1962	19097/B	1- 7-1967
27	*Pentapyr*, 5 supposte da g. 0,50 per bambini . . .	Id.	5- 7-1962	19097/B-1	1- 7-1967
28	*Brembina*, 10 confetti tipo pediatrico	Istituto Biochimico Italiano, via Brembo, 65, Milano	31- 5-1957	7929/A	12- 7-1967
29	*Diedi Nitrate*, 12 capsule sedative	Italseber, via Calatafimi, 5, Milano	5- 5-1961	18818	17- 5-1967
30	*Vibetamin*, 10 fiale × 1 cc. da mg. 50	Lab. Biofarmacoterapico (già registrato a nome della ditta FIDAP), Casarile (Milano)	21- 5-1959	15173/3	7- 7-1966
31	*Psicovitasi*, 6 fiale × 10 cc. uso endovena . . .	G. Ogna & Figli, via C. Farini n. 63, Milano	27- 7-1960	16834/A	22- 7-1967
32	*Nafto epatina*, 40 compresse	Prodotti Valero Opoterapici, via F. Poggi, 7, Milano	18- 6-1962	16144	28- 7-1967
33	*Nafto epatina*, 6 fiale × 5 ml.	Id.	18- 6-1962	16144/A	28- 7-1967
34	*Sulfurin*, 25 compresse	Id.	22- 6-1962 1- 9-1962	14806	28- 7-1967
35	*Forgefosfina B complesso*, flac. da g. 250 di sciroppo tipo normale	Panthox & Burk S.p.A. (già registrata a nome della ditta Pellegrini) via Trentacoste, 3, Milano	17- 4-1952 10- 6-1960	621/A	15- 5-1967
36	*Albucid* (collirio), flac. × 10 cc. al 10%, flac. × 10 cc. al 20%, flac. × 10 cc. al 30%	Schering, via Mancinelli, 7, Milano	11- 8-1955	4193/A	30- 6-1967
37	*Percuore*, 10 e 20 confetti	Polichimica SAP, piazzale Agrippa, 1, Milano	4- 5-1960	16594/A	3- 3-1967
38	*Argyrophedrine*, flac. nebulizzatore da 30 cc.. . .	P. Astier, viale Bruzzesi, 32, Milano	7-12-1957	1247	31-12-1967
39	*Steno-Fosfer*, 30 compresse	A. Wassermann S.p.A., via Ampère, 56, Milano	5-11-1952	7207	28-12-1967
40	*Morrucal* (categoria), 48 confetti	Farmaceutici Fontana, Casoria (Napoli)	11- 6-1951	688/B	21- 1-1967
41	*Morrucal E Vit. B*12 (categoria), 10 fiale × 2 cc. da mcg. 15	Id.	27- 6-1955	688/D	14- 5-1965
42	*Sulfatox*, flac. sciroppo da 80 cc.	Id.	8-10-1953	7234/A	21- 9-1966
43	*Neutrormone*, 6 fiale × 2 cc. da mg. 10 in olio di oliva neutro	Richardson Merrel - S.p.A. (già ISI), via P. Castellino, 111, Napoli	15-12-1951	5693	12- 1-1967
44	*Siero antitetanico dealbuminato proteolizzato* iniettabile (serie di categoria), 1 fiale × 5 cc. da 5000 U.I.	Id.	1- 9-1961 24- 8-1962	8677/A-2	12- 1-1966
45	*Siero antitetanico bovino* iniettabile per uso veterinario (categoria), flac. × 20 cc. da 3000 U.I., flac. × 40 cc. da 6000 U.I.	Id.	7- 1-1963	8677/E	12- 1-1966
46	*B1 Vitamina Carlevaro*, (tipo normale per uso umano), 3 fiale × 2 cc. da mg. 5	Carlevaro, via Langhirano, 65, Parma	7-11-1946	525	30- 6-1966
47	*Geliodo B1 + P* (categoria), 10 fiale × 2 cc. . .	Savona Medicinali, via Baganza n. 2, Parma	6-10-1959	607/A	12- 8-1967
48	*Calcio B6 Sossi*, 10 fiale × 2 cc., 5 fiale × 10 cc.	Biochimici Sossi-Bios, via C. P. Maffi, 36, Pisa	26- 7-1951	5109	31- 7-1967
49	*Brofedril*, flac. sciroppo da gr. 150	Dott. Angeloni Valentino, via La Spezia, 96, Roma	30- 9-1960	347	3- 8-1967
50	*Antiten*, 15 e 30 compresse da g. 0,20	Ausonia Farmaceutici A. Placidi, via Isonzo, 42, Roma	9- 3-1962 28- 7-1962	19687	7- 6-1967
51	*Cloroscambio*, 20 cachets da g. 0,35	Biomedica Foscama (già registrata a nome della ditta I.R.A.B., via Tiburtina, km. 15 Roma	20- 5-1952	6475	10- 7-1967
52	*Bivitinal*, 6 supposte da mgr. 150	Consorzio Neoterapico Nazionale, via Salaria, 1259, Roma	18- 2-1956	3211/A	20- 9-1967
53	*Esacolo*, 20 compresse	Id.	29- 8-1950	113	20- 9-1967
54	*Gaster*, flac. sciroppo × 70 cc.	Id.	10- 8-1945 16- 5-1966	202	20- 9-1967
55	*Teocol*, 20 compresse	Id.	29- 4-1949	1876	20- 9-1967

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
56	*Bivitinal*, 4 fiale × 1 cc. da mg. 25 tipo forte, 4 fiale × 2 cc. da mg. 150 tipo urto	Consorzio Neoterapico Nazionale, via Salaria, 1259, Roma	13- 4-1950 12- 9-1950	3211	20- 9-1967
57	*Glicolisina*, 30 cialdini	Silus - Ist. Biochimico Nazionale, via Tiburtina, km. 15, Roma	14-11-1943	91	15- 6-1967
58	*Pulmatropin*, 5 fiale × 2 cc.	I.BIR.N (già registrata a nome della ditta Medital), via A. Vertunni, 40, Roma	21-11-1951	5366	9-12-1965
59	*Rauphillin*, 10 supposte da g. 2	Ist. Biochimico Nazionale Sidus (già registrata a nome della ditta Helvi), via Tiburtina km. 15, Roma	7- 9-1957 30- 4-1960	10132/A	4- 8-1966
60	*Vitamina C Mendel*, 20 compresse da mg. 50 tipo normale	Mendelejeff, via della Camilluccia, 67, Roma	21- 1-1950	2824/A	21- 6-1967
61	*Keribon*, 6 compresse da g. 0,50	Orma (già registrata a nome della ditta Maxfarma), Pomezia (Roma)	9- 2-1960	16446	31- 8-1966
62	*Crema P Sala anticalvizie*, vasetto da gr. 80	Prodotti IDI di T. Gennari & C., via dei Castelli Romani, km. 14,5, Pomezia, Roma	16- 5-1955	10017	31- 7-1967
63	*Crema P Sala antelco*, vasetto da gr. 80	Id.	16- 5-1955	10016	31- 7-1967
64	*Crema P Sala eczeasi*, vasetto da gr. 80 tipo debole	Id.	16- 5-1955	10015	31- 7-1967
65	*Crema P Sala Sicteina*, vasetto da gr. 80	Id.	15- 3-1955	9836	31- 7-1967
66	*Bisir*, 20 compresse da mg. 50	SIR - Lab. Chim. Biologico, Tor Sapienza, Roma	20- 4-1959	5405/I	12- 7-1967
67	*Bisir*, 3 fiale × 2 cc. da mg. 50 tipo urto	Id.	1-10-1951 20- 4-1959	5405/A-2	12- 7-1967
68	*Bisir*, 3 fiale × 2 cc. da mg. 100 extra urto	Id.	1-10-1951 20- 4-1959	5405/A-3	12- 7-1967
69	*Ciclotest-E*, 5 fiale × 2 cc. tipo normale, 5 fiale × 2 cc. tipo forte	Id.	21- 1-1952 16- 2-1954	5862	12- 7-1967
70	*Cisir*, 6 fiale × 2 cc. da mg. 100, 6 fiale × 5 cc. da mg. 500	Id.	29- 5-1948	1403	12- 7-1967
71	*Dermosir*, 3 fiale × 1 cc. da mg. 30	Id.	9- 7-1948	1461	12- 7-1967
72	*Dermosir*, 6 fiale × 2 cc da mg. 50	Id.	22-10-1958	1461/I	12- 7-1967
73	*Disir*. 5 fiale × 1 cc. da 100.000 U.I.	Id.	31-12-1951 17- 1-1963	1427/A	12- 7-1967
74	*Eulantina*, 50 compresse	Id.	31- 1-1952	5885	12- 7-1967
75	*Flavosir*, 20 compresse, 5 fiale × 5 cc. da mg. 2	Id.	9- 7-1948	1462	12- 7-1967
76	*K Sir*, 20 compresse da mg. 10	Id.	6- 5-1949	1945	12- 7-1967
77	*K. Sir*, 6 fiale × 2 cc. da mg. 50	Id.	15-10-1958	1945/A	12- 7-1967
78	*Pen D.V.* 1000 (iniettabile), 1 flac. da 1.000.000 U + fiala solvente da 5 cc.	Id.	13- 8-1958	14257/I	12- 7-1967
79	*Piriclor*, 6 supposte	Id.	5- [illegible]-1959	15612/A	12- 7-1967
80	*Piridisir*, 20 compresse da gr. 0,50	Id.	10- 7-1948	1465	12- 7-1967
81	*Sirbicillina* 3 supposte	Id.	9- 9-1959	8097	12- 7-1967
82	*Sircillin pediatrico* (iniettabile), 1 flac. da 300.000 U + f. solv. da 3 cc.	Id.	20- 2-1959	13843/I	12- 7-1967
83	*Sircillin* 1000 (iniettabile), 1 flac. da 1.000.000 U + fiala solv. da 5 cc.	Id.	20- 2-1959	13843/2	12- 7-1967
84	*Sircutina*, tubo da gr. 5 di pomata	Id.	16-10-1953	8211	12- 7-1967
85	*Sir tavolette*, 2 e 10 tavolette	Id.	27-11-1953	8405	12- 7-1967
86	*Traspirasi*, 4 fiale + 2 cc. per adulti, 4 fiale × 1 cc. per bambini	Id.	21- 7-1954	9163	12- 7-1967
87	*Traspirasi*, 6 supposte per adulti, 6 supposte per bambini	Id.	21- 7-1954	9163/A	12- 7-1967
88	*Tritiofenal*, 20 compresse	Id.	18- 7-1962	5939	12- 7-1967
89	*Vado*, 3 e 30 confetti	Id.	23- 4-1953	7695	12- 7-1967
90	*Vistasan*, flac. da g. 10 di soluz. gocce, flac. da g. 100 di soluz. per bagno oculare	Id.	10- 5-1952	6430	12- 7-1967
91	*Metionina Squibb*, 100 compresse da g. 0,50	Squibb S.p.A. (già registrata a nome della ditta Squibb & Sons), via Salaria, 716, Roma	21- 4-1950	2767	14- 4-1966
92	*Eparenzina*, 5 e 10 fiale × 2 cc. uso intramuscolare	Russi & C., strada Mongreno, 1, Torino	18- 6-1966	4165/A	17- 6-1967

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
93	*Eparenzina*, 5 fiale × 5 cc. uso intramuscolare .	Russi & C., strada Mongreno, 1, Torino	18- 6-1966	4165/A-1	17- 6-1967
94	*Eparenzina*, 5 fiale × 2 cc. uso endovenoso . . .	Id.	18- 6-1966	4165/B	17- 6-1967
95	*Eparenzina*, 5 fiale × 5 cc. uso endovenoso . .	Id.	18- 6-1966	4165/B-1	17- 6-1967
96	*Bonepar*, 6 fiale liof. da 3 cc. + 6 fiale di solv. da 2 cc., 10 fiale liof. da 3 cc. + 10 fiale di solv. da 2 cc.	Boniscontro & Gazzone, corso Racconigi, 23, Torino	5- 5-1962	19117	31- 7-1967
97	*Scleroten*, 30 e 60 compresse	Un. Chim. Medicam. Difme, via Sabaudia, 20, Grugliasco (Torino)	24- 2-1955 2- 3-1959	9779	30- 7-1967
98	*Allattogeno opoterapico*, flac. sciroppo da g. 270	Farm. Fanoli, via S. Andriana del Vescovo, 2, Treviso	18- 4-1953	7592	29- 5-1967
99	*Bitevan*, 6 fiale × 1 cc. da mcg. 50	Importex Chimici aFrmaceutici, via Conti, 28, Trieste	1- 7-1960	5572/1	10- 7-1967
100	*Bitevan*, 6 fiale × 1 cc. da mcg. 100	Id.	1- 7-1960	5572/2	10- 7-1967
101	*Ferrolina*, flac. gocce × 45 cc.	Vepharma Farmaceutici (già registrata a nome della ditta Lucchetti Emilio), via Gazzera n. 46, Mestre (Venezia)	3- 9-1949	2428	27- 6-1967
102	*Luteocrin*, 3 fiale × 1 ml. da mgr. 2	Ormonoterapia Richter, via Ghioggia, 2, Milano	14- 4-1948	1306	15-12-1966
103	*Epacortex*, 6 fiale × 2 ml.	Alfa Farmaceutici, via Cimabue n. 9-5, Bologna	22- 5-1965	13936	11- 9-1967
104	*Balsamo Sap.*, tubo da gr. 20 per uso esterno . .	Polichimica SAP, piazzale Agrippa, 1, Milano	20- 2-1953	7493	4- 9-1967
105	*Laxodiastin*, 4, 20 e 40 confetti	Id.	19- 7-1956	11383	4- 9-1967
106	*Sulfile*, 6, 10 e 20 compresse da mg. 500	Id.	18- 3-1960	16751	4- 9-1967

(12914)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in San Benedetto Po (Mantova)

Con decreto 10 gennaio 1968, n. 28, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno situato a tergo della curva di navigazione n. 4, segnato nel catasto del comune di San Benedetto Po (Mantova) al foglio n. 23, mappale 78 di Ha. 1.66.60 ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 luglio 1967 in scala 1: 4000 dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(874)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 8 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 284, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari al Capo dello Stato - pervenuti al Ministero competente il 22 gennaio 1966 - prodotti dalla sig.ra Person Erminia e del sig. Larghieri Livio contro la decisione del 12 luglio 1965 emessa dalla commissione regionale Trentino-Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio, che annullava la concessione della licenza a favore della ditta « Sodimac », poi trasferita alla sig.ra Person, per la vendita di macchine da cucine « Elna » e di macchine per maglieria « Passap » attivata in Trento, via Calespina, 81.

(872)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23-bis

Corso dei cambi del 1° febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

Valute:

Bologna: $ USA 624,59; $ Can. 574,55; Fr. Sv. 143,58; Kr. D. 83,68; Kr. N. 87,44; Kr. Sv. 121,01; Fol. 173,15; Fr. B. 12,58; Franco Francese 127,03; Lst. 1.506,55; Dm. occ. 156,10; Scell. Aust. 24,12; Escudo Port. 21,87; Peseta Sp. 8,96.

Napoli: $ USA 624,65; $ Can. 574,55; Fr. Sv. 143,40; Kr. D. 83,65; Kr. N. 87,45; Kr. Sv. 121; Fol. 173,10; Fr. B. 12,5725; Franco Francese 127; Lst. 1.506,45; Dm. occ. 156,05; Scell. Aust. 24,10; Escudo Port. 21,90; Peseta Sp. 8,95.

Media dei titoli del 1° febbraio 1968

Rendita 5 % 1935	103,10
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,875
» 5 % (Ricostruzione)	98,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,55
» 5 % (Città di Trieste)	96 —
» 5 % (Beni Esteri)	95,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
» » » 5,50 % 1976	99,20
» » » 5 % 1977	98,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970) . . .	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971) . . .	100,050
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1° ottobre 1975) . . .	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 5 febbraio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,62	624,55	624,65	624,50	624,50	—	624,59	624,50	624,62	624,62
$ Can.	574,15	574,20	524,80	574,15	573,50	—	574,20	574,16	574,15	574,20
Fr. Sv.	143,58	143,57	143,51	143,57	143,50	—	143,57	143,57	143,58	143,59
Kr. D.	83,71	83,70	83,77	83,72	83,70	—	83,73	83,72	83,71	83,70
Kr. N.	87,45	87,45	87,49	87,445	87,45	—	87,455	87,445	87,45	87,45
Kr. Sv.	121,13	121,10	121,15	121,09	121 —	—	121,10	121,09	121,13	121,10
Fol.	173,31	173,25	173,28	173,215	173,20	—	173,22	173,215	173,31	173,28
Fr. B.	12,58	12,584	12,59	12,5825	12,585	—	12,584	12,5825	12,58	12,58
Franco francese	126,99	126,85	126,93	126,86	126,80	—	126,885	126,86	126,99	126,90
Lst.	1506,30	1505,95	1506 —	1506 —	1506 —	—	1506,20	1506 —	1506,30	1506,20
Dm. occ.	156,07	156,03	156,03	156,01	156 —		156,07	156,01	156,07	156,04
Scell. Austr.	24,12	24,12	24,1250	24,12375	24,10	—	24,125	24,12375	24,12	24,13
Escudo Port.	21,87	21,85	21,90	21,875	21,90	—	21,84	21,875	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,97	8,95	8,97	8,96	8,95	—	8,964	8,96	8,96	8,96

Media dei titoli del 5 febbraio 1968

Rendita 5 % 1935	106,125
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,05
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1968

1 Dollaro USA	624,545
1 Dollaro canadese	574,175
1 Franco svizzero	143,57
1 Corona danese	83,725
1 Corona norvegese	87,45
1 Corona svedese	121,095
1 Fiorino olandese	173,217
1 Franco belga	12,583
1 Franco francese	126,872
1 Lira sterlina	1506,10
1 Marco germanico	156,04
1 Scellino austriaco	24,124
1 Escudo Port.	21,857
1 Peseta Sp.	8,962

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1967, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 365, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Grande Nazzareno avverso la delibera del comitato centrale dell'INCIS riguardante l'assegnazione al sig. Corace Mario dell'alloggio sito in Catanzaro, via Luigi Rossi n. 5.

(873)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1967 « Ripartizione degli utili della lotteria "Italia", svoltasi a Roma il 6 gennaio 1967 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 16 dicembre 1967, all'art. 1, in luogo di:

20) Roma - Associazione italiana circoli sportivi - Presidenza centrale 0,12946%, leggasi: 20) Roma - Associazione italiana circoli sportivi - Presidenza centrale 1,12946%.

(884)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Castelgiubileo », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 gennaio 1968, il dott. Guido Cacace è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Castelgiubileo », con sede in Roma, in sostituzione del dottor Gaetano Alfano, dimissionario.

(770)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1967, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1968, a pag. 19, Ministero affari esteri - Normali, elenco « Cavalieri », il nominativo Pavoni Alberto deve ritenersi non inserito.

(814)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Palermo

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte nei conservatori di musica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Palermo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani in possesso del diploma di pianoforte conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato, i quali, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 317, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rallestramento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

i) per i profughi dall'Eritrea e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

p) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

q) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

r) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutivali ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n 1298); per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università o istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio e dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatti di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'Autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con

precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la università o istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sui programmi indicati in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-EUR, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1967
Registro n. 91, foglio n. 344

PROGRAMMA PER LE PROVE DEGLI ESAMI

di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte presso i conservatori di musica

(approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130)

I. — Gli esami teorici riguarderanno la conoscenza:

a) dell'estensione, dei registri e del colore delle varie voci;

b) delle principali opere del repertorio operistico e cameristico e dei più importanti testi di solfeggi cantati e vocalizzi;

c) delle principali regole di ortoepia in rapporto alle necessità fisiologiche del canto;

d) degli abbellimenti e della loro realizzazione in rapporto a determinate epoche e a determinati autori;

e) delle caratteristiche storiche ed estetiche dell'opera in musica dal '600 alle correnti attuali.

II. — Gli esami pratici riguarderanno:

1) accompagnamento di un brano solistico o d'insieme del repertorio operistico:

a) del 600-700;

b) dell'800;

c) del 900 e contemporaneo;

2) accompagnamento d'un lied della scuola romantica tedesca e di una lirica moderna;

3) realizzazione di un basso cifrato per l'accompagnamento di « un recitativo secco »;

4) trasporto di un brano, per canto e pianoforte, di media difficoltà, non oltre una terza sopra e una terza sotto e lettura di un brano nelle chiavi originali.

N.B.: — Prima di ogni esecuzione saranno concessi al candidato dieci minuti di tempo per l'analisi del brano stesso.

(13079)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice dell'esame, consistente in una prova pratica, per l'inquadramento nel ruolo di insegnante d'arte applicata per il ferro battuto negli istituti d'arte, di aiuti di laboratorio e tecnici di ruolo di istituti e scuole d'arte.

Si rende noto che nel n 43 del Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione, in data 26 ottobre 1967, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice ed i risultati dell'esame, consistente in una prova pratica, per l'inquadramento nel ruolo di insegnante d'arte applicata per il ferro battuto negli istituti d'arte, di aiuti di laboratorio e tecnici di ruolo di istituti e scuole d'arte, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1965

(938)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice dell'esame, consistente in una prova pratica, per l'inquadramento nel ruolo di insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura e di insegnante d'arte applicata formatore, tornitore e fornaciante negli istituti d'arte, di aiuti di laboratorio e tecnici di ruolo di istituti e scuole d'arte.

Si rende noto che nel n. 43 del Bollettino ufficiale - parte II - del Ministero della pubblica istruzione, in data 26 ottobre 1967, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice ed i risultati degli esami, consistenti in una prova pratica, per l'inquadramento nel ruolo di insegnante d'arte applicata formatore, tornitore e fornaciante negli istituti d'arte, di aiuti di laboratorio e tecnici di ruolo di istituti e scuole d'arte, indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1965.

(940)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di consigliere di 3ª classe

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1966, registro n. 15, foglio n. 369, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centouno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1967, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale 20 luglio 1966, sopra indicato, è stato ridotto a sessanta;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva, di cui ai decreti 20 luglio 1966 e 26 settembre 1966 sopra indicati, è costituita come segue:

Presidente:

Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato.

Componenti:

Cardillo dott. Mario, ispettore generale;

Criscuoli prof. Giovanni, libero docente ed incaricato di diritto privato nell'Università di Palermo;

Fargnoli prof. Giuseppe, limero docente di economia politica ed incaricato di scienza delle finanze nell'Università di Napoli;

Gaudino dott. Salvatore, direttore di divisione.

Segretario:

Pensa dott. Antonio Carlo, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, modificati dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa che verrà sostenuta nel corrente esercizio finanziario 1967, presunta in L. 140.000, sarà imputata al capitolo n. 1184.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1968
Registro n. 1, *foglio n.* 307

(743)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 giugno 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Castellammare di Stabia;

Visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Castellammare di Stabia, nell'ordine appresso indicato:

1. Rianò dott. Enrico	punti	95,68	su 132
2. Menduni dott. Attilio	»	93,36	»
3. Cirillo dott. Alfonso	»	89,20	»
4. Bitetti dott. Giuseppe	»	88,79	»
5. Gaetti dott. Giuseppe	»	85,25	»
6. Samperi dott. Salvatore	»	75,15	»
7. Conte dott. Egidio	»	75,02	»
8. Schinco dott. Emilio	»	74,64	»
9. Salerno dott. Riccardo	»	74,38	»
10. Caimmi dott. Luigi	»	74,10	»
11. Baventore dott. Francesco	»	73,55	»
12. Di Pietrantonio Saverio	»	69,18	»
13. Martino dott. Francesco	»	69,10	»
14. Camassa Gino	»	69,02	»
15. Costa dott Antonio Emilio	»	68,46	»
16. Vietto dott. Giovanni	»	66,22	»
17. Baccini dott. Francesco	»	64,20	»
18. Montefusco dott. Gerardo	»	62—	»
19. Rossi Eugenio	»	56,16	»
20. Di Giovine dott. Gaetano	»	50,18	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(675)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 10 luglio 1966 n. 2363, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1965;

Visto il successivo decreto n. 2617 del 3 ottobre 1967, concernente l'ammissione dei concorrenti al concorso sopraindicato;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1674 del 17 giugno 1967;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi dei sanitari dipendenti dai comuni e dalle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami indicato in premessa:

1. Possenti Franco	punti	65,15	su 120
2. Finchi Giorgio Alberto	»	48,76	»
3. Malacarne Natale	»	45,40	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ferrara, dell'ufficio del medico provinciale di Ferrara e del comune di Codigoro.

Ferrara, addì 13 gennaio 1968

Il medico provinciale: SCANDURA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di medito condotto vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1965;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I candidati sottoelencati sono dichiarati vincitori rispettivamente delle condotte a fianco di ciascuno di essi segnate:

1) Possenti Franco: 3ª condotta medica (Bosco di Codigoro);

2) Malacarne Natale: 4ª condotta medica (Mezzogoro di Codigoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Ferrara, all'albo della prefettura ed a quello del comune di Codigoro.

Ferrara, addì 13 gennaio 1968

Il medico provinciale: SCANDURA

(680)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6712 del 1° agosto 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Aragona, Menfi e S. Biagio Platani;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Agrigento, dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e così costituita:

Presidente:

Ragusa dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Realmuto dott. Eduardo, ispettore generale medico;

Porracciolo dott. Sebastiano, vice prefetto ispettore;

D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Palermo;

Fradà prof. Giovanni, direttore dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università di Palermo;

Pinzarrone dott. Rosario, ufficiale sanitario di Agrigento.

Segretario:

Colavolpe dott. Raffaele, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 18 gennaio 1968

Il medico provinciale: TUMMINIA

(747)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 7 giugno 1967, n. 3348, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a quindici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 31 dicembre 1966;

Considerato che si deve procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine provinciale dei medici chirurghi di Cosenza e dai comuni interessati;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella porvincia di Cosenza al 31 dicembre 1966, indetto con il bando sopra citato, è costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo presso il Ministero della sanità.

Componenti:

De Carlo dott. Pasquale, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Cosenza;

Caruso dott. Pasquale, medico provinciale capo presso il Ministero della sanità;

Vercillo prof. dott. Luigi, primario medico dell'ospedale civile di Cosenza;

Brancadoro prof. dott. Giustino, primario chirurgo dell'ospedale civile di Cosenza;

Lanza dott. Carlo, medico condotto di Cosenza.

Segretario:

Armento dott. Rocco, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cosenza ed all'albo pretorio della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 15 gennaio 1968

Il medico provinciale: DE PRISCO

(773)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3507 in data 31 ottobre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 3507 in data 31 ottobre 1967, con il quale l'ostetrica Sarasso Angela Eugenia è stata assegnata alla condotta del comune di Quarona;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia della suddetta ostetrica Sarasso Angela Eugenia, si deve procedere alla assegnazione della condotta ostetrica di Quarona;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dalle candidate nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

L'ostetrica Bosio Gradina è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Quarona;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 15 gennaio 1968

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(681)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.